

# ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

## “Decreto RSPP”: le “ulteriori” indicazioni delle Regioni per favorire l’interpretazione univoca del testo dell’Accordo (aggiornamento al 22 maggio 2006)

Rino Pavanello

Segretario nazionale Associazione Ambiente e Lavoro

### PREMESSA A LETTURA OBBLIGATORIA

Questa News costituisce una anticipazione “informale” del documento tecnico assunto (NdR: come a noi risulta essere) dai Coordinamenti tecnici delle Regioni (Assessorati Formazione e Sanità). Il documento sarà valido SOLO dopo la firma dei Presidenti delle Regioni, cui spetta la decisione finale che si presuppone ovviamente confermativa.

Per quanto riguarda il nuovo Governo: abbiamo già preso contatto con i nuovi responsabili per proporre anche ad essi la necessità di assumere il documento, con alcune modifiche.

Il documento è stato approntato poiché le Regioni e Province Autonome concordano sulla necessità di fornire indicazioni ulteriori che favoriscano l’interpretazione univoca del testo dell’Accordo, in modo da garantire la corretta attuazione di quanto previsto e per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che daranno attuazione a quanto contenuto nell’Accordo.

Inoltre le indicazioni contenute nel documento che segue sono riferite al testo dell’Accordo e nel rispetto della medesima numerazione ed hanno l’obiettivo di chiarire ed integrare l’Accordo solo laddove il disposto dello stesso appariva dubbio o controverso.

Nel testo che segue abbiamo:

⊞ riquadrato ed evidenziato su sfondo giallo il documento assunto dai coordinamenti degli Assessorati regionali<sup>1</sup>

⊞ inserito alcune ns. valutazioni in forma né riquadrata né evidenziata

Ulteriori Informazioni agli indirizzi:

⊞ Informazioni generali ⇒ <http://www.amblav.it/decretorspp.asp>

⊞ Informazioni sui Corsi: ⇒ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

<sup>1</sup> con le precisazioni sopra riportate circa la sua attuale informalità

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)  
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

## Le Regioni e Province Autonome

### Premesso

- a) che in data 14 febbraio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 l'Accordo, siglato in Conferenza Stato-Regioni, attuativo dell'art.2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195;
- b) che a seguito di tale pubblicazione è emersa la necessità di definire linee interpretative condivise che favoriscano l'attuazione di quanto previsto nell'Accordo

convengono quanto segue

1. tenuto conto che il d.lgs. 195/03 all'art. 2, comma 3, individua un primo nucleo di soggetti abilitati ad erogare la formazione per RSPP e ASPP, tra i quali le Regioni e Province Autonome, e che il successivo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e pubblicato su G.U. il 14/2/2006 individua un ulteriore gruppo di soggetti abilitati ad erogare tale formazione, Regioni e Province Autonome, per la parte di loro competenza, ritengono che i contenuti dell'Accordo rappresentano lo standard minimo di riferimento, nell'ottica di armonizzare le normative regionali in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.
2. In conformità con quanto previsto al punto 2.7 dell'Accordo, le Regioni e Province Autonome avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto formativo e si riservano la possibilità, laddove necessario, di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-Regioni per gli eventuali adeguamenti dell'Accordo.
3. Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che daranno attuazione a quanto contenuto nell'Accordo, le Regioni e Province Autonome concordano sulla necessità di fornire indicazioni ulteriori che favoriscano l'interpretazione univoca del testo dell'Accordo, in modo da garantire la corretta attuazione di quanto previsto.
4. Le indicazioni che seguono - riferite al testo dell'Accordo e nel rispetto della medesima numerazione - hanno l'obiettivo di chiarire ed integrare l'Accordo solo laddove il disposto dello stesso appariva dubbio o controverso.

**5 per mille: Codice fiscale n. 02747530968**  
per destinarlo ad Associazione Ambiente e Lavoro Internazionale ONLUS

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)  
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

 Regione Lombardia  
 ACCREDITAMENTO  
ENTE CHE EROGA ATTIVITA'  
DI FORMAZIONE DDG 18257 22/10/04

SETTORE EA 37 - 35  
 CERTIFICATO N. 8139

 E.C.M.  
Educazione Continua  
in Medicina  
Programma Nazionale per la Formazione degli operatori del Sistema  
PROVIDER N. 5468

## Punto 1.1 Termine di attivazione dei corsi formativi

### Linee interpretative condivise delle Regioni

#### Punto 1.1 Termine di attivazione dei corsi formativi

Per la fase transitoria prevista dall'art. 3, comma 2 del d.lgs 195/03, viene adottata come interpretazione del concetto di "attivazione dei percorsi formativi" quella comunemente utilizzata in ambito di formazione professionale, ossia il completamento di tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dell'intervento formativo. **Pertanto entro il 14/2/2007** (entro 1 anno dalla pubblicazione dell'Accordo sulla G.U.) **dovranno essere completate tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dei percorsi formativi. Tali percorsi dovranno obbligatoriamente concludersi entro il 14/2/2008.**

Ne risulta che i tempi *massimi* sono:

Obbligo	Tempi massimi
<b>Frequenza Modulo "A" per RSPP/ASPP di nuova nomina</b>	<b>Antecedente la nomina</b>
<b>Attivazione di tutti i Corsi</b>	<b>entro il 14 febbraio 2007</b>
<b>Conclusione dei tutti i percorsi formativi "B" e "C"<sup>2</sup></b>	<b>entro il 14 febbraio 2008</b>
<b>Frequenza a tutti i Corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP con OLTRE 3 anni di nomina ed <u>esonerati dal Modulo "B"</u></b>	<b>entro il 14 febbraio 2008</b>
<b>Frequenza a tutti i Corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP con MENO di 3 anni di nomina e <u>NON esonerati</u></b>	<b>Quinquennale (con tempi di scadenza diversificati)</b>

Ovviamente si potrebbe creare una situazione differente da Regione a Regione, poiché i Corsi sono di almeno 11 tipi ("A", 9 "B" e "C"). Ne risulta – a ns. avviso – che **il termine del 14/02/2007 è il termine ultimo** in cui tutti i Corsi devono essere attivati in tutte le Regioni italiane.

**Ma permangono dubbi se sono attivati prima: è obbligatorio frequentarli immediatamente?**  
Nell'incertezza suggeriamo la seguente interpretazione:

- **Il Modulo "A"** deve essere **frequentato immediatamente e sempre prima della nomina**, poiché la sua frequenza è sicuramente propedeutica alla nomina a RSPP e ASPP, per cui:
  - ☞ occorre frequentare Corsi di 28 ore in tutte le Regioni ove tali Corsi esistono (e sono stati correttamente attivati da soggetti autorizzati)
  - ☞ occorre frequentare Corsi ex D.M. 17/01/1997 (minimo 16 ore): se NON esistono Corsi di 28 ore
- **I Moduli "B" e "C"** devono essere **frequentati immediatamente o entro il 14/02/2008** secondo le diverse situazioni di ogni singolo RSPP/ASPP: esistono infatti situazioni differenziate e singole di ogni RSPP e ASPP, per cui, ci sembrerebbe ragionevole:
  - ☞ **Entro il 14/02/2008** per RSPP/ASPP **nominati e attivi prima del 14/02/2006**
  - ☞ **Immediatamente** per RSPP e ASPP **nominati dopo il 14/02/2006** (Attenzione: la data di nomina potrebbe essere differente nei diversi settori Ateco!)
- **"Aggiornamento": vedi successivo punto 3.**

<sup>2</sup> Il Modulo C deve essere frequentato anche dai soggetti in possesso delle lauree triennali indicate all'art. 2 comma 6 del d.lgs. 195/03

## Punto 2.2 Metodologia di insegnamento/apprendimento

### Linee interpretative condivise delle Regioni

#### Punto 2.2 Metodologia di insegnamento/apprendimento

**Per i Moduli A, B e C è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD** in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, **al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema.**

#### **La FAD è dunque VIETATA per tutti i Moduli "A", "B" e "C".**

**Appreziamo la decisione assunta dalle Regioni**, poiché come sapete **abbiamo sempre chiesto "regole certe" per la FAD** (Formazione a distanza), **per gli ovvi motivi di garantire percorsi formativi certi nella frequenza e garantiti negli obiettivi da raggiungere** (obbligatori e dettagliatamente indicati nell'Accordo Stato-Regioni).

**Ringraziamo della risposta e proponiamo alle Regioni un apposito gruppo di lavoro per potere definire "regole certe" per la FAD** ai fini di possibili successivi utilizzi, dopo l'approvazione di regole certe e condivise.

**Il D.Lgs. 195/03, l'accordo Stato-Regioni prevedono espliciti obblighi**, tra cui:

- **certezza del numero di ore di frequenza**
- **certezza della verifica degli apprendimenti**
- **certezza di attivazione di modalità didattiche interattive** (es. esercitazioni, problem solving, lavori individuali e di gruppo, ecc.)

**che devono essere preventivamente regolamentati al fine della necessaria verifica** da parte degli Organi di vigilanza e controllo.

## Punto 2.3 Articolazione dei percorsi formativi

### Linee interpretative condivise delle Regioni

#### Punto 2.3 Articolazione dei percorsi formativi

Il Modulo C deve essere frequentato anche dai soggetti in possesso delle lauree triennali indicate all'art. 2 comma 6 del d.lgs. 195/03, perché tale comma prevede, per chi è in possesso di tali titoli, l'esonero solo dalla frequenza dei corsi di formazione previsti al comma 2 del medesimo articolo ("specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative", vale a dire la formazione prevista nei Moduli A e B). L'obbligo della frequenza ai corsi del Modulo C è esplicitato (per i soli RSPP) al comma 4 del medesimo articolo.

**Riguarda solo i RSPP/ASPP che sono in possesso delle lauree triennali** indicate all'art. 2 comma 6 del d.lgs. 195/03: **sono esonerati dai Moduli "A" e "B" mentre devono frequentare il Modulo "C".**

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)  
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

## Punto 2.4 Valutazione degli apprendimenti

### Linee interpretative condivise delle Regioni

#### Punto 2.4 Valutazione degli apprendimenti

Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di apprendimento sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo.

##### Punto 2.4.1 Modulo A

Il Modulo A è propedeutico agli altri e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente.

##### Punto 2.4.2 Modulo B

- Il Modulo B non è propedeutico al Modulo C
- Ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del Modulo B è valido per 5 anni. Alla scadenza dei 5 anni scatta l'obbligo di aggiornamento
- **Il Modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume** (o si intende assumere) **la nomina di RSPP o ASPP. Le Regioni e P.A.**, all'interno della sperimentazione prevista al punto 2.7 dell'Accordo, **potranno peraltro sperimentare modelli di formazione integrata** per macrosettori ATECO diversi purché **nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori.** I risultati della sperimentazione saranno oggetto di valutazione.

##### Punto 2.4.3 Modulo C

Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.

I

Alcune novità ed alcune conferme.

- **Il Modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume** (o si intende assumere) **la nomina di RSPP o ASPP.** Questa conferma **fa chiarezza e smentisce** su alcune "voci" che indicavano la possibilità che la frequenza ad un Macrosettore Ateco con numero di ore superiore potesse esentare dalla frequenza a Moduli "B" che prevedevano un numero di ore inferiore. Ad es. la frequenza al Modulo B" di 68 ore del Macrosettore Ateco n. 5 (aziende chimiche ed affini) poteva esonerare dagli altri Macrosettori (es. n. 4 "Manifatturiero allargato" che ne prevede 48). Al di là delle ns. valutazioni è **ovvio che quelle voci rappresentavano una sorta di "leggenda metropolitana", poiché contraria al dettato dell'Accordo 26/01/2006**, quindi possibile solo a fronte di una modifica dell'Accordo stesso, la cui competenza spetta esclusivamente alla Conferenza Stato-Regioni. **Le Regioni (e la P.A.) si riservano sperimentazioni che solo esse potranno effettuare/autorizzare**, i cui risultati saranno oggetto di successiva valutazione. Per quanto ci riguarda **avanziamo una specifica proposta nelle sedi idonee.**
- **Il Modulo "A" è sempre propedeutico agli altri e vale come credito formativo permanente**, indipendentemente dai settori Ateco.
- **I Moduli "B" e "C" possono essere frequentati indifferentemente prima uno o l'altro**, comunque sempre dopo il Modulo "A".

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)  
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

## Punto 2.5 Certificazione

### Linee interpretative condivise delle Regioni

#### Punto 2.5 Certificazione

- **Il modello di certificazione regionale** - che sarà rilasciato agli allievi nel rispetto delle singole normative regionali sulle attività di formazione professionale e nei casi previsti e disciplinati negli atti regionali di recepimento dell'Accordo - **sarà quello in uso presso ciascuna Regione**.  
I modelli di certificazione **dovranno contenere i seguenti elementi minimi comuni**:

- Normativa di riferimento, attuativa del d. lgs. 195/03
- Specifica del Modulo con monte ore (per il Modulo B specifica del Macrosettore)
- Periodo di svolgimento del corso
- Soggetto formatore
- Dati anagrafici del corsista
- Firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato

I soggetti formatori elencati al comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. 195/03 e al punto 4.1.1 dell'Accordo, che hanno la facoltà di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza, devono trasmettere il verbale della valutazione finale alla Regione/Provincia territorialmente competente. Si specifica che si tratta di una trasmissione solo "per opportuna conoscenza", finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.

**Il punto ribadisce che le "certificazioni" saranno rilasciate dalle Regioni** secondo decisioni assunte dalle singole Regioni in funzione delle singole normative regionali sulle attività di formazione professionale.

**Ovviamente per i Corsi promossi da soggetti nazionali** (Università, INAIL, ISPESL, Associazioni imprenditoriali e sindacali ed altri soggetti autorizzati a livello nazionale) **le certificazioni saranno rilasciate dagli stessi** e dovranno contenere elementi minimi comuni. e **dovranno essere trasmesse alle Regioni** "per opportuna conoscenza", finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.

### Corsi di Formazione e Aggiornamento accreditati e di qualità

- ☞ **Moduli "A"**
- ☞ **Modulo "B", per singoli macrosettori "Ateco"**
- ☞ **Modulo "C"**
- ☞ **Moduli di aggiornamento**

**promossi e realizzati ai sensi del D.Lgs. 195/03 e della Circolare n. 13-SAN-06**

**<http://www.amblav.it/formazione.aspx>**

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)  
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: [info@amblav.it](mailto:info@amblav.it) web: [www.amblav.it](http://www.amblav.it)

 Regione Lombardia  
 ACCREDITAMENTO  
ENTE CHE EROGA ATTIVITA'  
DI FORMAZIONE DDG 18257 22/10/04

SETTORE EA 37 - 35  
 CERTIFICATO N. 8139

 E.C.M.  
Education Continua  
in Medicina  
Programma Nazionale per la Formazione degli operatori del Sistema  
PROVIDER N. 5468

## Punto 2.6 Riconoscimento dei Corsi pregressi (crediti professionali e formativi pregressi)

### Linee interpretative condivise delle Regioni

#### Punto 2.6 Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi

- In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, **per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza dei Moduli A e B** sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, **l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2008**. Si evidenzia comunque la difficoltà materiale ad attuare l'aggiornamento, previsto per chi può vantare i tre anni di esperienza, nei tempi e con le modalità previste al punto 1.1
- **Alla luce dei numerosi corsi di formazione già realizzati** nel periodo che va **dalla data di pubblicazione del d. lgs. 195/03 alla data di pubblicazione dell'Accordo**, e in considerazione della opportunità/possibilità, in mancanza di presupposto giuridico, di riconoscimento dei crediti formativi pregressi per chi ha frequentato corsi di formazione prima della pubblicazione dell'Accordo, **le Regioni e Province Autonome si riservano di riconoscere i percorsi formativi realizzati prima della pubblicazione dell'Accordo qualora siano stati erogati da soggetti formatori che possedevano al momento dell'erogazione del corso le caratteristiche previste nell'Accordo e che possano dimostrare, a posteriori, di aver rispettato anche i contenuti e i requisiti organizzativi** (ore, materie, metodologie di insegnamento/apprendimento, ecc.) ivi previsti.

#### DUE IMPORTANTI PRECISAZIONI:

1. L'aggiornamento **DEVE** essere **COMPLETATO ENTRO il 14/02/2008** per chi è **esonerato dai Moduli "A" e "B"** (vedi anche nota al precedente punto 1.1. sui tempi di attivazione dei Corsi)
2. Il riconoscimento dei Corsi pregressi è giudicato opportuno **ma NON per tutti**, per cui occorrerà **attendere ulteriori decisioni** per verificare il possibile riconoscimento di ogni singolo Corso e che **potrà avvenire - comunque - solo e qualora siano presenti le seguenti caratteristiche:**
  - siano stati erogati da soggetti formatori che possedevano al momento dell'erogazione del corso le caratteristiche previste nell'Accordo
  - che possano dimostrare, a posteriori, di aver rispettato anche i contenuti e i requisiti organizzativi (ore, materie, metodologie di insegnamento/apprendimento, ecc.) ivi previsti.

#### Informazioni agli indirizzi:

Informazioni generali: ⇒ <http://www.amblav.it/decretorspp.asp>

Informazioni sui Corsi: ⇒ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)  
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: [info@amblav.it](mailto:info@amblav.it) web: [www.amblav.it](http://www.amblav.it)

## Punto 3 Corsi di aggiornamento

### Linee interpretative condivise delle Regioni

#### Punto 3 Corsi di aggiornamento

*di cui all'art. 8bis, comma 5, del d.lgs. 626 del 1994*

- La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.
- I soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a fare i corsi di formazione, indicati dall'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 195/03, e al punto 4.1 dell'Accordo
- Le Regioni e Province autonome indicheranno nella propria normativa di recepimento dell'Accordo le modalità di documentazione dell'avvenuto aggiornamento
- Per gli **ASPP** l'aggiornamento quinquennale è da intendersi **pari a 28 ore** complessive per tutti i Macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio
- Per gli **RSPP** appartenenti al raggruppamento dei macrosettori **ATECO 3-4-5 e 7** l'aggiornamento quinquennale è da intendersi **pari a 60 ore** complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio
- Per **RSPP** appartenenti al raggruppamento dei macrosettori **ATECO 1-2-6-8 e 9** l'aggiornamento quinquennale è da intendersi **pari a 40 ore** complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio
- Nel caso di esercizio della funzione di **RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti** di macrosettori su indicati, l'aggiornamento è da intendersi pari a **100 ore complessive**.

L'obbligo di aggiornamento ha frequenza quinquennale è così determinabile:

RSPP/ASPP con nomina/incarico in	ore aggiornamento
Tutti gli ASPP (indipendentemente dai settori Ateco)	28 ore
RSPP di aziende di un <b>unico Macrosettore Ateco n. 1, 2, 6, 8, 9</b>	40 ore
RSPP di aziende di <b>più Macrosettori Ateco ma tutti 1, 2, 6, 8, 9</b>	40 ore
RSPP di un <b>unico Macrosettore Ateco n. 3, 4, 5, 7</b>	60 ore
RSPP di <b>più Macrosettori Ateco ma tutti 3, 4, 5, 7</b>	60 ore
RSPP/ASPP con incarico in più aziende di più Macrosettori Ateco rientranti in ➤ almeno uno dei Macrosettori Ateco n. 1, 2, 6, 8, 9 <b>e contemporaneamente anche in</b> ➤ almeno uno dei Macrosettori Ateco n. 3, 4, 5, 7	100 ore <sup>3</sup> (40 + 60 ore)

<sup>3</sup> L'ipotesi delle 100 ore – così costruita - ci sembra francamente NON condivisibile.

## Punto 4 Individuazione di altri soggetti formatori

### Linee interpretative condivise delle Regioni

#### **Punto 4 Individuazione di altri soggetti formatori in attuazione dell'art. 8bis, comma 3, del d.lgs. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del d. lgs. 195 del 2003**

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati quali soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP e ASPP all'art. 2 comma 3 del d.lgs. 195/03, possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a) b) e c) del punto 4.2.2. dell'Accordo.

#### **Punto 4.1 Ulteriori soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8bis del d.lgs. 626 del 1994, introdotto dal d.lgs. n. 195 del 2003**

Si ritiene opportuno ribadire che gli ulteriori soggetti formatori così come individuati al punto 4.1.1 lettera a) e b) dell'accordo, possono effettuare l'attività formativa, limitatamente al proprio personale sia esso collocato a livello centrale che periferico.

##### **Punto 4.1.3**

Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati unicamente attraverso Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni.

##### **Punto 4.1.4**

Le Regioni e Province autonome possono avvalersi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie formative di diretta emanazione regionale e/o provinciale, in coerenza e rispetto delle singole normative regionali che disciplinano le attività formative e l'accreditamento delle agenzie formative.

##### **Punto 4.1.5.**

**Tutti i soggetti formatori, sia quelli indicati all'art. 2 comma 3 del d.lgs. 195/03 sia gli ulteriori soggetti formatori indicati al punto 4.1 dell'Accordo, potranno avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura** per lo svolgimento delle attività formative e/o di aggiornamento, **qualora questi siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) e c) di cui al punto 4.2.2.** dell'Accordo, comunque **nel rispetto di quanto previsto nelle singole normative regionali** in materia di formazione professionale e delega delle attività formative.

Punto che chiarisce definitivamente che **anche i quali sono i soggetti formatori autorizzati devono rispettare specifiche regole, qualora operino d'intesa con ulteriori soggetti formatori**

In particolare, **le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione.** In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a) b) e c) del punto 4.2.2. dell'Accordo. **Quindi questi soggetti – a contrariis – non possono avvalersi di strutture partecipate solo parzialmente** (la ratio è evitare che rientrino soggetti partecipati solo in quota esigua e di cui non detengano il controllo).

Inoltre, **tutti i soggetti formatori devono essere accreditati a livello regionale** (v. punto 4.2).

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)  
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

## Punto 4.2 Altri soggetti formatori e requisiti docenti

### Linee interpretative condivise delle Regioni

#### Punto 4.2 Altri soggetti formatori

La questione relativa all'accreditamento delle sedi formative è stata demandata al gruppo tecnico che ha in carico la rivisitazione del sistema di accreditamento per la formazione professionale.

#### Punto 4.2.2

In riferimento ai requisiti indicati ai punti b) e c) dell'Accordo, si precisa che :

**b) relativamente alle strutture:** le strutture devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. **L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli** da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente

**c) relativamente ai docenti:** i docenti devono dimostrare di avere almeno due anni di **esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione** alla prevenzione e sicurezza. **L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli** da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente

Importante **conferma sulle precedenti esperienze dei soggetti formatori e dei docenti** (anche limitate a due anni e senza un minimo quantitativo prefissato):

- **L'esperienza può essere anche autocertificata** sia per i soggetti formatori sia per i docenti, in base alla vigente normativa, è ovviamente sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione competente, **e perseguibile in termini penali e civili** in caso di dichiarazioni false.
- **L'esperienza dei docenti può essere su maturata in materia di:**
  1. prevenzione e sicurezza
  2. formazione alla prevenzione e sicurezza

**importante il riconoscimento dell'esperienza in campo formativo che è essenziale** – ad esempio – **per una parte del Modulo “C”, sugli aspetti relazionali.**

### Corsi di Formazione e Aggiornamento accreditati e di qualità

- ☞ **Moduli “A”**
- ☞ **Modulo “B”, per singoli macrosettori “Ateco”**
- ☞ **Modulo “C”**
- ☞ **Moduli di aggiornamento**

**promossi e realizzati ai sensi del D.Lgs. 195/03 e della Circolare n. 13-SAN-06**

**📄 <http://www.amblav.it/formazione.aspx>**

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)  
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: [info@amblav.it](mailto:info@amblav.it) web: [www.amblav.it](http://www.amblav.it)

## Tabelle A<sub>4</sub> e A<sub>5</sub>

### Linee interpretative condivise delle Regioni

#### Tabella A<sub>4</sub> Riconoscimento ai RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi

- Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale: il 14/2/2006
- Coloro che sono in possesso delle lauree triennali elencate al comma 6 del d.lgs. 195/03 sono esonerati solo dalla frequenza dei moduli A e B. L'obbligo di frequenza del modulo C, in capo ai soli RSPP, è previsto dal comma 4 dell'art. 8 bis della 626/94.
- Sono stati rilevati nella tabella A<sub>4</sub> una serie di refusi/ errori materiali, che si segnalano di seguito:
  - 1° riga 6° colonna: eliminare B dalla parentesi
  - 3° riga 1° colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza
  - 3° riga 1° colonna: sostituire "nessuna" con "con"
- La somministrazione dei test relativi ai Moduli A e B, previsti anche in caso di esonero dalla formazione, fornisce indicazioni che vengono utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al Modulo C

#### Tabella A<sub>5</sub> Riconoscimento agli ASPP dei crediti professionali e formativi pregressi

- Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale: il 14/2/2006
- Sono stati rilevati nella tabella A<sub>5</sub> una serie di refusi/ errori materiali, che si segnalano di seguito:
  - 1° riga 5° colonna: eliminare la frase
  - 3° riga 1° colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza
  - 4° riga 2° colonna: inserire superiore dopo secondaria

L'esonero previsto nelle tabelle A<sub>4</sub> e A<sub>5</sub> non è vincolante, e anche qualora il RSPP o l'ASPP sia nelle condizioni di poter fruire dell'esonero, può comunque richiedere di frequentare i corsi.

#### Importanti precisazioni su:

- data di computo: 14 febbraio 2006
- In caso di esonero dei Moduli "A" e "B" nella frequenza al Modulo "C", vanno somministrati **OBBLIGATORIAMENTE TEST**, che forniscono indicazioni utili alla valutazione globale
- L'esonero dai Moduli "A" e "B" è facoltativo: ogni RSPP o ASPP può decidere se utilizzare la facoltà dell'esonero ovvero frequentare i relativi Moduli. Ovviamente occorre ricordare che **in caso di accettazione dell'esonero occorre frequentare IMMEDIATAMENTE i Corsi di Aggiornamento!** (v. punto 3)

### Ulteriori decisioni della Regione Lombardia

Consulta la prima Circolare applicativa della Regione Lombardia:

→ [http://www.amblav.it/news\\_dettaglio.aspx?IDNews=3025](http://www.amblav.it/news_dettaglio.aspx?IDNews=3025)

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)  
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it